Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 225**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 ottobre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 225 DEL 4 OTTOBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63:
Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: 21ª estrazione di obbligazioni delle Venezie.

(3003)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 158.

Concessione del « Premio straordinario della Repubblica ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

È concesso un « Premio straordinario della Repubblica » al sottonotato personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sia in vigore alla data del 26 luglio 1946:

a) personale civile e salariato dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi gli insegnanti non di ruolo, ancorchè richiamato alle armi ovvero prigioniero di guerra. Sono esclusi dal premio tutti coloro nei cui confronti non sussista un vero e proprio rapporto d'impiego o di lavoro a carattere continuativo con la pubblica amministrazione.

Sono altresì compresi i personali dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, con le esclusioni di cui sopra. Ai supplenti di cui all'art. 4 del decreto medesimo, il premio sarà corrisposto dai ricevitori o gerenti dai quali dipendono e ai quali sarà rimborsata la relativa spesa dall'Amministrazione postale e telegrafica;

b) personale militare delle Forze armate (escluso, peraltro, quello in servizio di leva) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, ancorchè prigionieri di guerra (od internati) all'estero.

Per i prigionieri di guerra (od internati) all'estero, il premio è corrisposto alle rispettive famiglie con le modalità previste dall'art. 41 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583.

L'ammontare del premio è stabilito nelle seguenti misure:

lire tremila, nette da ogni ritenuta, ai dipendenti in godimento delle quote complementari dell'indennità di carovita previste dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ovvero dell'indennità speciale prevista dall'art. 91 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed estensioni;

lire millecinquecento, nette da ogni ritenuta, ai dipendenti sprovvisti delle suindicate quote complementari della indennità di carovita, ovvero della accennata indennità speciale.

I sopracitati importi sono ridotti alla metà per il personale che alla data del 26 luglio 1946 sia in godimento di razione viveri in natura od in contanti.

Art. 2

Il premio straordinario della Repubblica spetta in misura intera al personale di cui al precedente art. 1, con anzianità di servizio, alla data del 26 luglio 1946, non inferiore a dieci mesi, mentre va corrisposto in ragione di un decimo per ogni mese di servizio per il personale avente anzianità inferiore a dieci mesi, all'uopo computando per intero la frazione di mese.

Per il personale non di ruolo nella valutazione di detta anzianità vanno considerati anche i periodi di servizio non continuativi.

Sono esclusi dal godimento del premio i personali che fruiscono di retribuzione complessiva superiore a lire 25.000 lorde mensili. Agli effetti del presente comma si considera retribuzione lo stipendio, gli assegni personali utili per la pensione e l'indennità di carovita (escluse però le quote complementari per le persone di famiglia a carico), la quale, per i dipendenti che fruiscono della razione viveri in natura od in contanti, va computata nell'intero ammontare, senza tener conto delle riduzioni previste in relazione al godimento della razione medesima.

Art. 3

Con le norme e modalità previste dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il premio straordinario della Repubblica, negli importi ed alle condizioni previsti dai precedenti articoli, può essere concesso anche al personale dipendente dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dagli enti parastatali ed in genere da tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato od al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè al personale delle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti suindicati.

Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi i personali cui siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

Il premio straordinario della Repubblica è altresì concesso ai mutilati ed agli invalidi della guerra 1940-45 ai quali sia stato o venga riconosciuto il diritto ad una pensione od assegno di guerra di una delle prime cinque categorie, con decorrenza non successiva alla data del 26 luglio 1946, e che non abbiano diritto al predetto premio in base agli articoli precedenti.

Il premio di cui al precedente comma è dovuto nella misura:

di lire 3000 nette, a coloro che hanno famiglia acquisita a carico;

di lire 1500 nette, a coloro che non hanno famiglia acquisita a carico.

Art. 5.

Il premio di cui al precedente art. 1 è inoltre esteso alle categorie di persone indicate con la denominazione di reduci nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28 e che alla data del 26 luglio 1946 godano l'assegno previsto dal cennato decreto legislativo n. 28.

Detto premio viene concesso nella misura di lire 3000 nette da ogni ritenuta, ai reduci che alla data indicata fruiscano pure delle quote integrative per il carico della famiglia, di cui all'art. 3 del sopracitato decreto legislativo 16 febbraio 1946, n. 28, e nella misura di lire 1500 al netto come sopra, ai reduci che non godano delle anzidette quote integrative.

Art. 6.

Il premio di cui ai precedenti articoli va erogato in due rate uguali di cui:

a) la prima a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto. È peraltro data sanatoria ai pagamenti già disposti in conformità del presente decreto giusta circolare telegrafica n. 148500 in data 10 agosto 1946 del Ministero del tesoro;

b) la seconda a partire dal 12 settembre 1946.

Per le modalità di pagamento vanno osservate le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 319.

Art. 7.

Il premio della Repubblica previsto dai precedenti articoli 1, 3, 4 e 5 ha carattere personale e non può essere corrisposto che ad uno solo dei titoli contemplati negli articoli medesimi. Esso non è cumulabile con l'eguale premio disposto a favore dei dipendenti dai privati datori di lavoro e dei disoccupati involontari.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 1 — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 159.

Ammissione in soprannumero di 100 vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 11°).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad effettuare un concorso, per titoli, per l'ammissione in soprannumero, di 100 vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza (gruppo *A*, grado 11°).

Detti 100 posti in soprannumero saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno nei ruoli dei funzionari di pubblica sicurezza anche per effetto di eventuali aumenti nell'organico del ruolo medesimo.

Il concorso è riservato a coloro che esplichino in atto mansioni di funzionario di pubblica sicurezza per nomina o conferma, in qualsiasi grado, ottenuta con disposizione delle Autorità Alleate, o con decreto prefettizio o con provvedimento dei Comitati provinciali di liberazione nazionale, nonchè gli impiegati di gruppo *C* in servizio nella pubblica sicurezza, ai quali siano state conferite o confermate, con i medesimi provvedimenti, le mansioni di funzionario di pubblica sicurezza.

Gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza di istituto medio superiore ed inoltre debbono possedere tutti gli altri requisiti richiesti dall'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i funzionari di pubblica sicurezza nonchè quelli speciali relativi alla età ed alla statura, richiesti dagli articoli 11 e 12 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e successive modificazioni.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza e dovranno compiere un periodo di esperimento di durata non inferiore ai sei mesi e frequentare uno speciale corso di addestramento presso la Scuola superiore di polizia di Roma di almeno tre mesi.

Dopo il periodo di esperimento e dopo avere superato la prova finale di esame al termine del predetto corso di addestramento, qualora abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, saranno inquadrati definitivamente nel ruolo dei vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 7 — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 160.

Estensione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed ai funzionari di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 14 gennaio 1943, n. 22;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 230;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 496;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ai funzionari di pubblica sicurezza è concessa un'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

generali di brigata e questori di 1ª classe L. 50
colonnelli e questori di 2ª classe. . . . . » 50
tenenti colonnelli, maggiori, vice questori, commissari capi e commissari . . . . . » 45
capitani e commissari aggiunti. . . . . . » 40
tenenti e vice commissari . . . . » 35
sottotenenenti e vice commissari aggiunti. » 35

La stessa indennità è concessa, per i gradi corrispondenti, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; per il grado di generale di divisione è fissata nella misura di L. 55.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cesserà l'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 496.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 8 — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 161.

Modificazioni del ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, previsto dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal seguente:

Grado		
5°	– Maggior generale ispettore .	1
6°	– Colonnello	15
7°	– Tenente colonnello	45
8°	– Maggiore	74
9°	– Capitano	234
10°	– Tenente	
11°	– Sottotenente	530
		899
10° e 11°	– Maestro-direttore della banda	1
		900

L'organico come sopra stabilito è comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli ufficiali provenienti dal soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Art. 2.

Ove per effetto dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, risultasse inquadrato in qualcuno dei gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza un numero di ufficiali maggiore di quello previsto dall'organico stabilito dall'art. 1 del presente decreto, l'inquadramento in detto grado si intenderà effettuato in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Durante la eventuale permanenza in servizio degli ufficiali in soprannumero, saranno tenuti vacanti altrettanti posti nel grado immediatamente inferiore.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 5. — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 162.

Norme per il compimento delle prove di esame per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Per i concorsi agli impieghi nell'Amministrazione civile dell'interno già banditi e non ancora compiuti e per quelli che saranno banditi entro il 31 dicembre 1947, qualora il numero dei concorrenti sia rilevante, le Commissioni esaminatrici di cui all'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, potranno essere ampliate fino a raggiungere il numero di non oltre nove membri, con la nomina di altre persone aventi qualifiche comprese tra quelle previste per la normale composizione delle Commissioni medesime.

Ciascuna Commissione, ampliata nel modo indicato nel precedente comma, dovrà essere composta in modo che i membri aventi una stessa qualifica o uno stesso gruppo di qualifiche non siano più del doppio di quelli anteriormente previsti.

Art. 2.

Il presidente della Commissione, sentiti i commissari, suddividerà la Commissione in Sottocommissioni incaricate della revisione dei lavori scritti, ciascuna delle quali deve essere composta di non meno di tre membri.

Una di esse è assistita dal segretario della Commissione; per le altre esercita le funzioni di segretario un impiegato amministrativo di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°, addetto al Ministero.

Una Sottocommissione è presieduta dal presidente, le altre rispettivamente dal componente più elevato in grado.

I temi relativi ad una materia o ad un gruppo di materie devono essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa Sottocommissione.

Art. 3.

Per le prove orali, le Commissioni saranno composte nei modi previsti dall'art. 11 del citato regolamento.

A tale fine, per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche i più elevati in grado, o, a parità di grado, i più anziani, assumeranno la qualità di membri effettivi, mentre gli altri interverranno in qualità di supplenti, in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive qualifiche o gruppi di qualifiche.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 6 — GALEANI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 agosto 1946.

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 2, 11 e 19, dello statuto del Consorzio « Etruria » fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Montecalvoli.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1921, n. 216, con il quale il Consorzio "L'Avvenire,, fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Montecalvoli, venne riconosciuto in ente morale e ne fu approvato il suo statuto organico;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1933, portante l'approvazione di alcune modifiche dello statuto stesso, fra cui la sostituzione della denominazione "L'Avvenire,, con quella di "Etruria,,;
Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati del Consorzio predetto in data 21 gennaio 1946, con la quale si modifica il testo degli articoli 2, 11 e 19 dello statuto;
Visto il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2, 11 e 19 dello statuto del Consorzio "Etruria,, fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Montecalvoli, relative:

1) alla proroga della durata del Consorzio per trenta anni a decorrere dal 31 maggio 1946;

2) alla estensione anche alle cooperative della provincia di Pisa, legalmente costituite ed iscritte nel registro prefettizio, della facoltà di partecipare al Consorzio suddetto;

3) al trasferimento della sede legale da Montecalvoli, comune di Santa Maria a Monte, a Castelfranco di Sotto;

4) alla sostituzione del giornale "Il Lavoro Cooperativo" col giornale "La Cooperazione Italiana".

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 agosto 1946

DE NICOLA

D'ARAGONA — ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1946.
Registro Lavoro e Previdenza n. 1, foglio n. 342. — BRUNO.

(2967)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1946.

Concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati del comune di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni 90, con decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria del comune di Mantova che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di assistenza e previdenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione e che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro normali occupazioni;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempi normali;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Roma, addì 12 agosto 1946

Il Ministro per il lavoro
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2914)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

1° Elenco dei decreti Alto commissariali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Alto commissariale 4 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 292, con il quale il decreto Ministeriale 18 gennaio 1939, con cui al sig. Pasquale Melisenda è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera di zolfo, sita in località denominata « Guarìi » in territorio di Raffadali, provincia di Agrigento, è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 20 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 298, con il quale il decreto Ministeriale 10 aprile, con cui ai condomini della miniera « Friddani », sita in territorio del comune di Piazza Armerina, provincia di Enna, rappresentati dal signor Alù Arcangelo, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 20 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 300, con il quale il Decreto Ministeriale 7 luglio 1932, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « Minnè », sita in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna, rappresentati dal sig. dott. Edmondo Di Giacomo, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 20 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 299, con il quale il decreto Ministeriale 15 maggio 1942, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « Cavalcatore Accascina », sita in territorio del comune di Assoro, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Accascina Enrico, è stata accordata la facoltà di coltivare, in perpetuo, la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 21 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 297, con il quale il decreto Ministeriale 17 agosto 1937, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « Giurfo Butera », sita in territorio del comune di Villarosa, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Mario Sanfrancesco, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 22 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 294, con il quale il decreto Ministeriale 2 aprile 1935, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « Gaispa S. Domenico », sita in territorio del comune di Calascibetta, provincia di Enna, rappresentati dal signor La Paglia Francesco, è

stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa. è revocato. Pertanto, l' area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 22 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 295, con il quale il decreto Ministeriale 18 novembre 1942, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « Marmora Corvo », sita in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna, rappresentati dalla signora Rossi Giovanna, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 22 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 293, con il quale il decreto Ministeriale 17 agosto 1937, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « Talamo Grande », sita in territorio del comune di Villarosa, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Mario Sanfrancesco, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 22 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 295, con il quale il decreto Ministeriale 17 agosto 1937, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « Respica Deodato Strazzante », sita in territorio del comune di Villarosa, provincia di Enna, rappresentati dall'avv. Mario Sanfrancesco, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Alto commissariale 29 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti (Delegazione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia) il 9 settembre 1946, registro 3, foglio n. 301, con il quale il decreto Ministeriale 10 agosto 1936, con cui ai condomini della miniera di zolfo denominata « De Vincenzo Parasporino », sita in territorio di Enna, rappresentati dal signor Truscia Mario, è stata accordata, in perpetuo, la facoltà di coltivare la miniera stessa, è revocato. Pertanto, l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

(2980)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° ottobre 1946 - N. 203

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 6 85
Brasile	5, 45	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	35, 55
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	90, 875
Id. 3,50 % 1902	84, 85
Id. 3 % lordo	ex 71 —
Id. 5 % 1935	95, 80
Redimibile 3,50 % 1934	79, 60
Id. 5 % 1936	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97, 95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96, 70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96, 725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96, 70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96, 775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91, 70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97, 10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97, 10
Id. 5 % convertiti 1951	96, 75

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale mod. 1, serie II, n. 548649, di L. 6200 (seimiladuecento), rilasciata il 12 aprile 1939, dall'Esattoria comunale di Savona, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Aicardi Agostino fu Francesco e Aicardi Agostino Lantieri, secondo gli articoli 1 e 2 del ruolo fabbricati di Savona, con delega, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito, all'Istituto di San Paolo di Torino, succursale di Savona.

A norma dell'art. 19, del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Savona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1410)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie VI, n. 167988, dell'importo di L. 500, rilasciata il 7 dicembre 1940, dall'Esattoria comunale di Teramo, per versamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Ricci Celeste fu Gennaro, iscritta all'art. 81 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi al signor Ricci Celestino fu Gennaro.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1427)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 78.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie V, n. 846463, dell'importo di L. 183, rilasciata il 3 luglio 1943, dall'Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della VI rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuto dalla ditta Palazzuolo Raffaella fu Giuseppe, maritata Cilmi, iscritta all'art. 42 del ruolo fabbricati del comune di Siracusa, con delega alla stessa Palazzuolo Raffaella fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1428)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 74

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 224039, seconda serie, di L. 100 (cento), rilasciata il 26 luglio 1937, dall'Esattoria comunale di Frosinone, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo, secondo l'art. 75 del ruolo terreni del comune di Frosinone, con delega a Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1408)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 493750, prima serie, di L. 150 (centocinquanta), rilasciata il 27 aprile 1937, dall'Esattoria comunale di Recoaro Terme, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Fanton Pietro Agostino fu Gio-Batta, secondo l'art. 179 del ruolo terreni del comune di Recoaro Terme, con delega a Fanton Pietro fu Gio-Batta, per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1409)

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 4 %, 1943, serie *E*, n. 333, di lire 30.000, intestato a Ferraris Rosa fu Celeste, moglie di Lombardo Lorenzo fu Luigi, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1431)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a undici borse di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori nazionali per il 1946-47

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto il decreto Ministeriale 25 luglio 1946, col quale è stato bandito il concorso a undici borse per studi di perfezionamento presso università o istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1946-47;

Considerata l'opportunità di apportare modifiche al bando di concorso anzidetto;

Decreta:

Il concorso a undici borse per studi di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1946-47, bandito con decreto Ministeriale 25 luglio 1946, è modificato nel senso che al gruppo *c)* sono ammessi, oltre ai laureati delle Facoltà di lettere e filosofia, anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

Il termine per l'ammissione al concorso stesso è prorogato al giorno 25 ottobre 1946.

Roma, addì 10 settembre 1946

Il Ministro: GONELLA

(2955)

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Avviso per concorsi banditi dall'Opera nazionale invalidi di guerra

Si rende noto che l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ha indetto concorsi per titoli a posti di ruolo del proprio personale.

Gli interessati possono assumere le opportune informazioni presso la sede centrale in Roma e le rappresentanze provinciali dell'Opera stessa.

Roma, addì 24 settembre 1946

Il presidente: LUIGI MASPERO

(2981)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.